

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. interna II ter, con Decreto presidenziale n. **4821/2016** del 26/08/2016, contenente autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c., ha disposto la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale del Miur del ricorso R.G. n. 9420/2016 e degli altri dati indicati di seguito indicati.

- A. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. interna III bis
- B. **B. numero di registro generale del ricorso:** R.G. n. 9420/2016
- C. **Nome delle parti ricorrenti:** **SANTORO ESTER; 2) LENTINI ZAIRA; 3) PISASALE GIUSEPPINA; 4) BRIGANTI AGATA; 5) CIMINO VINCENZA; 6) PURPORA CARMELA; 7) MONITTO CONCETTA; 8) D'AGATA VINCENZO MARIA GABRIELE; 9)FINOCCHIARO GIOVANNA LETIZIA; 10) TROVATO GIUSI; 11) GENNARINO GABRIELLA; 12) SCALZO ALESSANDRO; 13) GOTTI TIZIANA; 14) MODICA CARMEL; 15) PAPPALARDO PIERA ALFIA; 16) GIANNOTTA MARIA ISABELLA; 17) TORREGROSSA VALENTINA SEBASTIANA; 18) TONICELLO CLAUDIA; 19) DI BELLA CONCETTA; 20) DI MAURO ROSALBA; 21) ARGURIO CINZIA; 22) TRINGALI ROSSELLA; 23) DI COSTA MARIA; 24)PASSALACQUA CONCETTA CARMELA; 25) D'ANTONE PAOLO MARIO; 26)MACCARRONE CATERINA; 27) VINCI ANGELA; 28) ANZALONE GIUSEPPINA; 29) LA SPINA CONCETTA; 30) MAGNANO GIUSEPPA; 31) CASSARINO FRANCESCA; 32) MAIELI ANGELA; 33)MAIELI FRANCESCA; 34) CARPINTERI MARILENA; 35) LANDOLINA CONCETTINA; 36) ANTOCI MARIA RITA; 37) MIANO CINZIA; 38) STUTO MARIA LUISA; 39) SALEMI ANGELA MARIA ALESSANDRA; 40) DI BELLA GIOVANNI; 41) FIGUERA ANNAMARIA; 42) VITALE LUCIA; 43) BULLA SANDRA; 44) LEONARDI LOREDANA; 45) MUSUMECI GRAZIA; 46) TURRISI SANTA FELICIA; 47) RINAUDO GIUSEPPINA; 48) VITALE ISABELLA; 49) LEOTTA MARIA CATENA; 50) CASTORINA ALESSANDRA; 51) ANASTASI ANTONELLA; 52) MAZZA CARMEN CONCITA SAMANTHA; 53) BURRELLO ANNA MARIA ; 54) CARUSO MARTA DANIELA; 55) SCALISI ROSSELLA; 56) ALBERTI DONATA; 57) GALVAGNO FEDERICA; 58) TORRISI PAOLO; 59) TORRISI ANNA; 60) TOMASELLI VENERA CRISTINA MARIA; 61) DI VINCENZO ANGELA; 62) SORBELLO FRANCESCA; 63) ANTONELLI ROBERTA; 64) MARICCHIOLO LOREDANA; 65) BURGIO SALVATRICE ANGELA; 66) GORGONE LOREDANA; 67) STAGNITTA LUCIA; 68) MESSINA ANGELO FABIO; 69) PALADINO BASSO PATRIZIA; 70) GOIA CONCETTA; 71) DE FIORE GRAZIA; 72) SESSA RITA; 73) MAURO SEBASTIANA; 74) MAURO MARIA; 75) LUPO STEFANIA; 76) DI BELLA VALERIA ; 77) AMANTE PATRIZIA; 78) ARESU EMANUELA ANNA; 79) GRASSO SEBASTIANA; 80) URZI' GIUSEPPINA MARIA; 81) PAPPALARDO ANNA MARIA; 82) SCHILLACI ELISABETTA; 83) DI PAOLA PINA LETIZIA MARIA; 84) PICCIRILLI PIERPAOLO; 85) DI BELLA DANIELA; 86) BONACCORSO AGATA; 87) MAZZONE FRANCA MARIA; 88) ZAMMITTI TIZIANA; 89) AMATO ROBERTA; 90) DI RESTA GIUSEPPE; 91) TAVIANO SIMONETTA; 92) PAGANO FRANCESCA; 93) D'ORAZIO MARIA; 94) LAMANO PATRIZIA TERESA; 95) SCHIAPPA ANNARITA ; 96) PETRONE MARIA; 97) LAFACE PASQUALE; 98) CARISTIA GIOVANNI MARIA; 99) GEREMIA ALFINA PATRIZIA, 100) DURISI GIUSEPPINA, 101) MESSINA ANGELA MARIA, 102) SCAMPORRINO ELISABETTA; 103) AMATO Sonia,; 104) AMMENDOLIA Gaetana; 105) AMOROSO Sebastiana; 106) ARDIZZONE Barbara ; 107) BONSIGNORE Giovanna; 108) BRIGANDI' Erminia,; 109) CAMERANO**

Natale,; 110) D'ANGELO Rosanna,; 111) DE JOANNON Antonietta,; 112) DISTEFANO Rosa; 113) FINOCCHIARO Cosima; 114) GRASSO Cristofaro Armando; 115) IANNELLO Tania,; 116) IELO Belinda,; 117) LA SPADA Maria; 118) LOMBARDINI Annamaria, 119) LOMBARDINI Lucia,; 120) LONGHITANO Carmela; 121) MARRA Marcella; 122) MAUGERI Maria Cristina; 123) MAZZA Maria; 124) NIOSI Alessandro,; 125) NULLO Lucia,; 126) PANARELLO Grazia,; 127) PAOLIC Tiziana; 128) PETRISI Anna; 129) PIRROTTA Carmelo, 130) PRESTIGIOVANNI Maria; 131) RANDAZZO Angela; 132) RAO Mattia, 133) ROSSI Daniela, 134) RUSSO Patrizia; 135) SCALTRITO Caterina; 136) SIRACUSANO Silvia; 137) SPASARO Sebastiano; 138) TARALLO Silvana; 139) ZUCCARELLO Annamaria; 140) MESSINA Maria Rita; 141) LAURIA Michele; 142) CANDIDO Tiziana,; 143) TIMPANARO Lidia,; 144) IRATO Carmela.

D. Estremi del principale provvedimento impugnato: è stato impugnato con ricorso principale il D.M. 495 del 22/6/2016 nella parte in cui omette di disporre la possibilità di reinserimento in Gae dei docenti già presenti ma depennati per mancata produzione della domanda di aggiornamento della posizione

E. Testo integrale del ricorso

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i signori docenti

1) **SANTORO ESTER** nata a CATANIA il 10/10/1979, residente in Motta Sant'Anastasia via F. Eredia 29, C.F.: SNTSTR79R50C351M; 2) **LENTINI ZAIRA** nata a SIRACUSA il 17/10/1976, residente in Cassibile via Delle Azalee 28, C.F.: LNTZRA76R57I754A; 3) **PISASALE GIUSEPPINA** nata a SIRACUSA il 01/01/1968, residente in Siracusa via Cassaro 1, C.F.: PSSGPP68A41I754U; 4) **BRIGANTI AGATA** nata a CATANIA il 11/07/1955, residente in Siracusa via Dinologo 19, C.F.: BRGGTA55L51C351P; 5) **CIMINO VINCENZA** nata a SORTINO il 05/12/1959 residente in Sortino viale Mario Giardino 52, C.F.: CMNVNC59T45I864P; 6) **PURPORA CARMELA** nata a CATANIA il 20/09/1964 residente in San Giovanni La Punta via Grassi 13, C.F.: PRPCML64P60C351T; 7) **MONITTO CONCETTA** nata a SIRACUSA il 22/09/1966, residente in Sortino via G. Fortunato 3, C.F.: MNTCCT66P62I754P; 8) **D'AGATA VINCENZO MARIA GABRIELE** nato a CATANIA il 20/11/1962, residente in Aci Sant'Antonio via Vittorio Emanuele 87, C.F.: DGTVCN62S20C351I; 9) **FINOCCHIARO GIOVANNA LETIZIA** nata a CATANIA il 05/08/1962, residente in Aci Sant'Antonio via Vittorio Emanuele 87, C.F.: FNCGNN62M45C351G; 10) **TROVATO GIUSI** nata a ACI CASTELLO il 30/11/1972, residente in Pedara via G. D'Annunzio 5, C.F.: TRVGSI72S70A026U; 11) **GENNARINO GABRIELLA** nata a TORINO il 22/03/1964, residente in Rosolini via Ferreri 4, C.F.: GNNGRL64C62L219Q; 12) **SCALZO ALESSANDRO** nato a NAPOLI il 10/05/1970, residente in San Giovanni La Punta via Ischia 15, C.F.: SCLLSN70E10F839A; 13) **GOTTI TIZIANA** nata a CATANIA il 25/09/1971, residente in Catania via A. Caruso 10/B, C.F.: GTTTZN71P65C351B; 14) **MODICA CARMEL** nata a CATANIA il 20/09/1965, residente in Rosolini via Arco Piccolo 20, C.F.: MDCCML65P66C351L; 15) **PAPPALARDO PIERA ALFIA** nata a CATANIA il 11/05/1967, residente in Catania via Timoleone 86, C.F.: PPPPLF67E51C351R; 16) **GIANNOTTA MARIA ISABELLA** nata a ENNA il 21/07/1978, residente in Enna via Roma 77, C.F.: GNNMSB78L61C342W; 17) **TORREGROSSA VALENTINA SEBASTIANA** nata a ENNA il 10/03/1975, residente in cda. Vanelle, C.F.: TRRVNT75C50C342U; 18) **TONICELLO CLAUDIA** nata a CATANIA il 16/03/1971, residente in Aci Sant'Antonio via G. Bufalino 7, C.F.: TNCCLD7165C351U; 19) **DI BELLA CONCETTA**

nata a CATANIA il 13/11/1973, residente in Viagrande, via Gemmellaro 18, C.F.: DBLCCT73S53C351S; 20) **DI MAURO ROSALBA** nata a CATANIA il 20/10/1968, residente in Aci Bonaccorsi via Vittorio Veneto 53, C.F.: DMRRLB68R68C351P; 21) **ARGURIO CINZIA** nata a ACIREALE il 08/08/1973, residente in Acireale via Cristoforo Colombo 34, C.F.: RGRCNZ73M48A028W; 22) **TRINGALI ROSSELLA** nata a CATANIA il 07/06/1966, residente in Augusta via Megara 54, C.F.: TRNRSL66H47C351I; 23) **DI COSTA MARIA;** 24) **PASSALACQUA CONCETTA CARMELA** nata a CATANIA il 22/11/1971, residente in Catania viale Castagnola 16/A, C.F.: PSSCCT71S62C351K; 25) **D'ANTONE PAOLO MARIO** nato a CATANIA il 15/08/1954, residente in Ficarazzi via Giovanni Grasso 27, C.F.: DNTPMR54M15C351R; 26) **MACCARRONE CATERINA** nata a CATANIA il 30/01/1966, residente in San Giovanni La Punta via Padova 11, C.F.: MCCRNR66A70H922J; 27) **VINCI ANGELA** nata a SIRACUSA il 22/07/1967, residente in Catania via Gallo 25, C.F.: VNCFNG67L62I754R; 28) **ANZALONE GIUSEPPINA** nata a ENNA il 19/03/1958, residente in Riposto via Roma 57/B, C.F.: NZLGPP58C59B831L; 29) **LA SPINA CONCETTA** nata a CATANIA il 05/03/1980, residente in Belpasso via Principe di Piedimonte 78, C.F.: LSPCCT80C45C351C; 30) **MAGNANO GIUSEPPA** nata a SIRACUSA il 08/10/1965, residente in Sortino via Aldo Moro 8/B, C.F.: MGNGPP65R48I864F; 31) **CASSARINO FRANCESCA** nata a SIRACUSA il 10/02/1962, residente in Sortino via L. Capuana 39, C.F.: CSSFNC62B50I864X; 32) **MAIELI ANGELA** nata a SIRACUSA il 16/01/1973, residente in Floridia via Archimede 334, C.F.: MLANGL73A56I754T; 33) **MAIELI FRANCESCA** nata a SIRACUSA il 30/11/1977, residente in via Garibaldi 282, C.F.: MRAFNC77S70I754K; 34) **CARPINTERI MARILENA** nata a BOSTON il 05/05/1966, residente in Augusta cda. Monte Amara, C.F.: CRPMLN66E45Z404O; 35) **LANDOLINA CONCETTINA** nata a NOTO il 16/08/1959, residente in Noto via A. Scarlatti 100, C.F.: LNDCCCT59M56F943R; 36) **ANTOCI MARIA RITA** nata a SIRACUSA il 12/11/1962, residente in Siracusa via Delle Petunie 7, C.F.: NTCMRT62S52I754F; 37) **MIANO CINZIA** nata a AUGUSTA il 24/10/1971, residente in Augusta via Plauto 24/26, C.F.: MNICNZ71R64A494J; 38) **STUTO MARIA LUISA** nata a BIEL BIENNE il 10/06/1969, residente in cda. Nunziata, C.F.: STTMLS68H50Z133F; 39) **SALEMI ANGELA MARIA ALESSANDRA** nata a CATANIA il 14/09/1969, residente in con. Sivillica, C.F.: SLMNLM69P54F217J; 40) **DI BELLA GIOVANNI** nato a CATANIA il 08/05/1964, residente in Gravina Di Catania via Domenico Savio 3, C.F.: DBLGNN64E08C351I; 41) **FIGUERA ANNAMARIA** nata a CATANIA il 10/12/1969, residente in Acireale via Paolo Vasta 91, C.F.: FGRNMR69T50C351D; 42) **VITALE LUCIA** nata a CATANIA il 13/12/1966, residente in Catania via Messina 308, C.F.: VTLLMR66T53C351K; 43) **BULLA SANDRA** nata a ADRANO il 24/07/1980, residente in Adrano via Etna 14, C.F.: BLLSDR80L64A056M; 44) **LEONARDI LOREDANA** nata a CATANIA il 05/04/1965, residente in Castel Di Iudica contrada Vassallo S.N., C.F.: LNRLDN65D45C351K; 45) **MUSUMECI GRAZIA** nata a CATANIA il 02/07/1955, residente in Tremestieri Etneo via Del Quadrifoglio 5, C.F.: MSMGRZ55L42C351I; 46) **TURRISI SANTA FELICIA** nata a RADDUSA il 01/11/1972, residente in Raddusa via F. Crispi 41; 47) **RINAUDO GIUSEPPINA** nata a CALTAGIRONE il 31/12/1976, residente in San Michele via Soldato G. Di Pasquale 13, C.F.: RNDGPP76T71B428X; 48) **VITALE ISABELLA** nata a CATANIA il 26/11/1969, residente in Giarre Corso Messina 49, C.F.: VTLSLL69S66C351H; 49) **LEOTTA MARIA CATENA** nata a CATANIA il 14/04/1979, residente in Aci Sant'Antonio, C.F.: LTTMCT79D54C351E; 50) **CASTORINA ALESSANDRA** nata a CATANIA il 23/09/1968, residente in Aci Catena via Vampolieri 31, C.F.: CSTLSN68P63C351W; 51) **ANASTASI ANTONELLA** nata a ACI CATENA il 19/01/1974, residente in Aci Catena via Consolazione 25, C.F.: NSTNNL74A59A027I; 52) **MAZZA CARMEN CONCITA SAMANTHA** nata a CATANIA il 25/09/1978, residente in Catania via Napoli 42, C.F.: MZZCMN68P65C351E; 53) **BURRELLO ANNA MARIA** nata a CATANIA il 26/08/1966, residente in Bronte via Oberdan 1, C.F.: BRRNMR66M66C351R; 54) **CARUSO MARTA DANIELA** nata a CATANIA il 13/04/1979, residente in Valverde via Maugeri 56, C.F.: CRSMTD79D53C351S; 55) **SCALISI ROSSELLA** nata a CATANIA il 30/03/1971, residente in Catania via Cesare Vivante, C.F.: SCLRSL71C70C351Z; 56) **ALBERTI DONATA** nata a CATANIA il 14/06/1971, residente in Catania via Quieta 14, C.F.: LBRDNT71H54C351O; 57) **GALVAGNO FEDERICA** nata a TREVISO il 14/04/1956, residente in San Gregorio via Tevere 99, C.F.: GLVFRC56D54L407Y; 58) **TORRISI PAOLO** nato a VIAGRANDE il 18/06/1963, residente in Viagrande via G. Milana 8, Viagrande, C.F.: TRRPLA63H18L828I;

59) **TORRISI ANNA** nata a CATANIA il 22/04/1973, residente in Trecastagni via Taormina 11, C.F.: TRRNNA73D62C351U; 60) **TOMASELLI VENERA CRISTINA MARIA** nata a CATANIA il 11/02/1971, residente in Catania via Ala 61, C.F.: TMSVRC71B51C351C; 61) **DI VINCENZO ANGELA** nata a RANDAZZO il 07/07/1972, residente in Randazzo via Galvagno 17, C.F.: DVNNG72L47H175C; 62) **SORBELLO FRANCESCA** nata a HERISAU il 08/05/1971, residente in Randazzo via Basile 232, C.F.: SRBFNC71E48Z133L; 63) **ANTONELLI ROBERTA** nata a RIETI il 01/04/1963, residente in Aci Sant'Antonio via S.Giovanni S. Maria La Stella 55/A, C.F.: NTNRR63D41H282B; 64) **MARICCHIOLO LOREDANA** nata a CATANIA il 30/10/1976, residente in Aci Castello via G. Grasso 77, C.F.: MRCLDN76R70C351U; 65) **BURGIO SALVATRICE ANGELA** nata a NISCEMI il 05/06/1962, residente in Belpasso via C. Battisti 64, C.F.: BRGSVT62H45F899C; 66) **GORGONE LOREDANA** nata a BRONTE il 25/01/1968, residente in Bronte cda. Sciarotta, C.F.: GRGLDN68A65B202C; 67) **STAGNITTA LUCIA** nata a CASTIGLIONE DI SICILIA il 21/07/1960, residente in Giarre viale Don Minzoni 26, C.F.: STGLCU60L61C297K; 68) **MESSINA ANGELO FABIO** nato a CATANIA il 19/06/1964, residente in Catania via L. Pirandello 12, C.F.: MSSNLF64H19C351M; 69) **PALADINO BASSO PATRIZIA** nata a RAMACCA il 01/10/1972, residente in Ramacca via Etna 1, C.F.: PLDPZR72R41H168C; 70) **GOIA CONCETTA** nata a DELICETO il 02/01/1960, residente in Adrano via Franz Kafka 6, C.F.: GIOCT60A42D269Q; 71) **DE FIORE GRAZIA** nata a CATANIA il 25/02/1978, residente in Misterbianco via Dell'Alloro 23, C.F.: DFRGRZ78B65C351N; 72) **SESSA RITA** nata a CATANIA il 26/11/1971, residente in Gravina Di Catania via Roma 105, C.F.: SSSRTI7166C351Q; 73) **MAURO SEBASTIANA**; 74) **MAURO MARIA**; 75) **LUPO STEFANIA**; 76) **DI BELLA VALERIA** nata a ENNA il 17/09/1975 residente in Catania via Cagliari 123, C.F.: DBLVLR65P57C342N; 77) **AMANTE PATRIZIA** nata a CATANIA il 14/11/1969, residente in Pedara via Simone Del Pozzo 16, C.F.: MNTPRZ69A54C351Q; 78) **ARESU EMANUELA ANNA** nata a CATANIA il 09/04/1968, residente in Camporotondo Etneo via Nazionale 40, C.F.: RSAMLN68D49C351V; 79) **GRASSO SEBASTIANA** nata a ACIREALE il 18/05/1969, residente in Acireale via Matteo Ragonisi 6/A, C.F.: GRSSST69E58A028Q; 80) **URZI' GIUSEPPINA MARIA** nata a ACI BONACCORSI il 07/11/1961, residente in Aci Bonaccorsi via A. Manzoni 6, C.F.: RZUGPP61S47A025I; 81) **PAPPALARDO ANNA MARIA** nata a CATANIA il 17/11/1975, residente in Bronte Corso Umberto 449, C.F.: PPPNMR75S57C351J; 82) **SCHILLACI ELISABETTA** nata a CATANIA il 05/06/1969, residente in Catania via Carmelitani 89, C.F.: SCHLBT69H45C351D; 83) **DI PAOLA PINA LETIZIA MARIA** nata a CATANIA il 19/07/1979, residente in Aci Bonaccorsi via Vittorio Veneto 1, C.F.: DPLPLT79L59C351E; 84) **PICCIRILLI PIERPAOLO** nato a MONTECORICE il 04/03/1969, residente in Montecorice via S. Antonio 8, C.F.: PCCPPL69C04F479P; 85) **DI BELLA DANIELA** nata a CATANIA il 28/05/1966, residente in Giarre, via Filippo Meda 50, C.F.: DBLDNL66E68C351L; 86) **BONACCORSO AGATA** nata a CATANIA il 28/01/1976, residente in Trecastagni, via Torquato Tasso 27, C.F.: BNCGTA76A68C351X; 87) **MAZZONE FRANCA MARIA** nata a VIZZINI il 28/10/1966, residente in Catania, via Chisari 14, C.F.: MZZFNC66R68M100E; 88) **ZAMMITTI TIZIANA** nata a SIRACUSA il 30/10/1969, residente in Siracusa, via Gela 62, C.F.: ZMMTZN69R70I754F; 89) **AMATO ROBERTA** nata a LENTINI (SR) il 29/08/1978, residente in Lentini, via P.F. Cantella 6, C.F.: MTARRT78M69E532V; 90) **DI RESTA GIUSEPPE** nato a Minturno (LT) il 21/05/1964, residente in Latina, Piazza Moro 13, C.F.: DRSGPP64E21F224H; 91) **TAVIANO SIMONETTA** nata a Latina il 21/02/1958, residente in Latina, via G. Segantini 4, C.F.: TVNSNT58B61E472I; 92) **PAGANO FRANCESCA** nata a Terracina (LT) il 04/12/1980, residente in Terracina (LT) via delle chiuse, C.F.: PGNFNC80T44L120M; 93) **D'ORAZIO MARIA** nata a Montenerodomo (CH) il 28/10/1965, residente in Latina, piazza Bruno Buozzi 1, C.F.: DRZMRA65R68F578I; 94) **LAMANO PATRIZIA TERESA** nata a Schiavi D'Abruzzo (CH) il 30/10/1959, residente in San Salvo (CH) via F. Paolo Tosti 4, C.F.: LMNPRZ59R70I526E; 95) **SCHIAPPA ANNARITA** nata a Formia (LT) il 05/06/1969, residente in Formia (LT) via Cassio I 12, C.F.: SCHNRT69H45D708M; 96) **PETRONE MARIA** nata a Polla (SA) il 27/05/1970, residente in Roma viale Carmelo Bene 320 B/A, C.F.: PTRMRA70E67G793I; 97) **LAFACE PASQUALE** nato a Pisa il 14/04/1957, residente in Pisa via Moriconi 67, C.F.: LFCPQL57D14G702H; 98) **CARISTIA GIOVANNI MARIA** nato a CATANIA il 11/04/1973, residente in S.A. li Battiati, via Francesco Lo Iacono 51, C.F.: CRSGNN73D11C351L; 99) **GEREMIA ALFINA**

PATRIZIA nata a Catania il 24.02.1979 e residente a Santa Venerina in via Trieste n.235 C.F. GRMLNP79B64C351V, **100) DURISI GIUSEPPINA** nata a Catania il 25/06/1972 ed ivi residente in via Orto dei Limoni n.9 C.F. DRSGPP72H65C351Z, **101) MESSINA ANGELA MARIA** nata a Catania il 10/10/1974 cod. fisc. MSSNLM74R50C351W residente a Valverde (CT) Via V. Bellini, 167, **102) SCAMPORRINO ELISABETTA** nata a AUGUSTA il 06/01/1970, residente in Melilli via Angelo Rizza 3, C.F.: SCMLBT70A46A494W; **103) AMATO Sonia**, nata a Milazzo (ME) il 16/09/1979 ed ivi residente in via Rio rosso n.67/A, C.F. MTASNO79P56F206I; **104) AMMENDOLIA Gaetana**, nata a Messina il 18/01/1970 ed ivi residente in vill. Pace, C.F. MMNGTN70A58F158Y; **105) AMOROSO Sebastiana**, nata a Catania il 17/03/1962, residente ad Acireale (Ct) in via Prov. Per S. M. Ammalati n. 41, C.F. MRSSST62C57C351Y; **106) ARDIZZONE Barbara** nata a Messina il 28/03/1972, C.F. RDZBBR72C68F158A, ivi residente in via C. Battisti n. 265, is. 131; **107) BONSIGNORE Giovanna** nata a Messina il 15/10/1973, C.F. BNSGNN73R55F158J, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Longano n. 73; **108) BRIGANDI' Erminia**, nata a Messina il 31/03/1965 ed ivi residente in v.le Libertà n.41, C.F. BRGRMN65C71F158L; **109) CAMERANO Natale**, nato a Catania il 15/11/1963, residente a S. Agata li Battiati (CT) in via L. Gemmellaro n. 6, C.F. CMRNTL63S15C351R; **110) D'ANGELO Rosanna**, nata a Messina il 06/11/1979 ed ivi residente in v. Vallone S. Margherita, C.F. DNGRNN79S46F158P; **111) DE JOANNON Antonietta**, nata a Roma il 28/12/1975, residente a Catania in via S. Giacomo n.3, C.F. DJNNNT75T68H501N; **112) DISTEFANO Rosa** nata a Montalbano Elicona (ME) il 17/10/1961, C.F. DSTRSO61R57F400N, residente in Messina, via Cacace n. 10; **113) FINOCCHIARO Cosima**, nata a Catania il 17/01/1967, c.f.: FNCCSM67A57C351M e residente in Tremestieri Etneo (CT) via Glicini n.11; **114) GRASSO Cristofaro Armando**, nato ad Acireale (CT) il 30/08/1970, residente ad Acicastello (CT) in via lungomare Scardamiano n.51, C.F. GRSCST78M30A028Q; **115) IANNELLO Tania**, nata a Messina l'01/05/1974, C.F. NNLTNA74E41F158J, ivi residente in c.da Rocca; **116) IELO Belinda**, nata a Londra (GB) il 30/12/1968, residente a Mascalucia (CT) in via Beato Angelico n.32/A, C.F. LIEBND68T70Z114V; **117) LA SPADA Maria** nata a Messina il 12/02/1977, C.F. LSPMRA77B52F158E, ivi residente in via S. Maria del Selciato n. 16; **118) LOMBARDINI Annamaria**, nata a Messina il 19/10/1960 ed ivi residente in via G. Chinigò pal.2, C.F. LMBNMR60R59F158M; **119) LOMBARDINI Lucia**, nata a Messina il 02/10/1969 ed ivi residente in via Scalinata d. Moro, C.F. LMBLCU69R42F158S; **120) LONGHITANO Carmela** nata a Messina il 18/11/1962, C.F. LNGCML62S58F158P, ivi residente in via Case C.E.P., pal. 11; **121) MARRA Marcella** nata a Trieste il 18/04/1974, residente in Messina, via Rometta - p.za Pozzo Giudeo Torre Faro, C.F. MRRMCL74D58L424Y; **122) MAUGERI Maria Cristina**, nata a Catania il 26/09/1969 ed ivi residente in via Adele n.28, C.F. MGRRRC69P66C351Y; **123) MAZZA Maria** nata a Messina il 20/07/1979, C.F. MZZMRA79L60F158W, residente a Larderìa Superiore (Me) in c.da Petrazza s.n.; **124) NIOSI Alessandro**, nato a Messina il 18/11/1970, residente a S. Teresa di Riva (ME) in v. Casalotto n.1/B, C.F. NSILSN70S18F158P; **125) NULLO Lucia**, nata a Catania il 02/01/1966, C.F. NLLLCU66A42C351M, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Gravina n. 58; **126) PANARELLO Grazia**, nata a Messina il 05/02/1980 ed ivi residente in via comunale Sperone, C.F. PNRGRZ80B45F158Y; **127) PAOLIC Tiziana** nata a Genova il 30/04/1974, C.F. PLCTZN74D70D969F, residente in Messina, via Annunziata n. 85; **128) PETRISI Anna** nata a Messina il 27/10/1969, C.F. PTRNNA69R67F158R, residente in S. Agata di Militello (ME), via della Saia n. 27; **129) PIRROTTA Carmelo**, nato a Messina il 18/12/1968 ed ivi residente , C.F. PRRCML68T18F158P; **130) PRESTIGIOVANNI Maria** nata a Messina il 27/10/1966, residente in Nizza di Sicilia (ME), via Villafranca n. 21/, C.F. PRSMRA66R67F158D; **131) RANDAZZO Angela**, nata Biancavilla (CT) il 15/12/1970, C.F. RNDNGL70T55A841J, residente in Biancavilla (CT), via Centamore n. 10; **132) RAO Mattia**, nata a Messina il 17/08/1979 ed ivi residente in v. Olimpia 4/c, RAOMTT79M57F158D; **133) ROSSI Daniela**, nata a Firenze il 21/08/1965, C.F. RSSDNL65M61D612K, residente a Milazzo (ME) in v. Misericordia n.8; **134) RUSSO Patrizia**, nata a Catania il 03/07/1964, residente ad Acireale (CT) in v. Ispica n.42, C.F. RSSPRZ64L43C351E; **135) SCALTRITO Caterina**, nata a Messina il 07/06/1979, C.F. SCLCRN79H47F158E, ivi residente in via Smedile n. 12; **136) SIRACUSANO Silvia**, nata a Messina il 05/07/1970, C.F. SRCSLV70L45F158O, ivi residente in c.da Casalotto Faro Sup. s.n; **137) SPASARO Sebastiano** nato a Messina il 23/02/1976, C.F. SPSSST76B23F158T,

residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Venezia n. 67; **138) TARALLO Silvana** nata a Palermo il 07/11/1962, C.F. TRLSVN62S47G273V, residente in S. Stefano di c-Camastra (ME), via dei Vasai n. 3; **139) ZUCCARELLO Annamaria**, nata a Catania il 21/11/1958, C.F. ZCCNMR58S61C351B ivi residente in via Canfora n. 90; **140) MESSINA Maria Rita**, nata ad Aci S. Antonio (CT) il 22/05/1967, ivi residente in via Lavinia n. 349, cod. fisc. MSSMRT67E62A029X; **141) LAURIA Michele**, nato a Berna (Svizzera) l'01/11/1963, CF LRAMHL63S01Z133X, residente in Granmichele (CT) Via Nenni n. 14; **142) CANDIDO Tiziana**, nata a Catania l'01/06/1971, ivi residente in via Politi n. 21, cod. fisc. CNDTZN71H41C351D; **143) TIMPANARO Lidia**, nata a Catania il 05/12/1969, ivi residente in via Prestinenza n. 12, cod. fisc. TEMPLDI69T45C351U; **144) IRATO Carmela**, nata a Milazzo (ME) il 4/1/1966, residente in Messina Via Palermo 53 CF RTICML66A44F206H; **145) PIRROTTA Carmelo**, nato a Messina il 18/12/1968, CF PRRCML68T18F158P, tutti rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avvocati Dino Caudullo** (PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095444026 -C.F. CDLDNI73H18C351K) e **Salvatore M.A. Spataro** (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q) del Foro di Catania, **Maria Rosaria Altieri** (PEC avv.mrosariaaltieri@avvpec.it - fax 0771324437 - C.F. LTRMRS74A55I234E) del Foro di Cassino e **Giacomo Orsucci** (PEC giacomo.orsucci@pec.it - fax 05041481 - C.F. RSCGCM71E29G702C) del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati in Roma, via Livorno n.42, presso lo studio dell'avv. Gina Alessandra Trafficante

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588)

E NEI CONFRONTI DI

Rossitto Domenica

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.495 del 22.06.2016 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti;

2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, estensiva del D.M. 495/2016, nonché, nei limiti di interesse, del D.M. del 3 giugno 2015 n. 325, - di cui il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 costituisce parte integrante e al quale fa espresso rinvio (cfr. art. 5) - con il quale il MIUR detta disposizioni per lo svolgimento delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) per gli anni 2014/2017, nella parte in cui, analogamente all'atto richiamante, non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti e, occorrendo, del D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 con il quale il MIUR ha fissato modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui, in particolare, non prevede alcuna possibilità di

reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti

e per il risarcimento del danno in forma specifica

PREMESSE

Si rileva, in via preliminare, che il presente ricorso rientra senz'altro nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, come del resto già statuito in precedente pronuncia resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2011 e Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016) e dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, oltre che da codesto Ecc.mo TAR Lazio (Cass. SS. UU. N. 27991 del 16.12.2013; Tar Lazio, Roma, n. 5912 del 4.06.2014).

Difatti, la presente controversia non verte in materia di impugnazione delle graduatorie ad esaurimento ma concerne, piuttosto, i criteri e le norme generali stabiliti dall'Amministrazione convenuta in materia di graduatorie.

I ricorrenti sono tutti docenti, abilitati all'insegnamento e già inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento delle rispettive province, a data anteriore al vigente triennio 2014/17.

Gli stessi hanno subito la misura della cancellazione dalle predette GAE per mancata tempestiva presentazione della domanda di permanenza di cui alla L.143/2004 art.1 c.1bis, ma, proprio in quanto *già inseriti anteriormente al triennio 2014/17, a mente della stessa normativa hanno diritto a reinserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.*

Hanno tentato, ma invano, di reinserirsi producendo domanda cartacea illegittimamente inibita dall'Amministrazione resistente, ovvero hanno atteso, ma invano, l'intero triennio 2014/17 per poter ripresentare la domanda di reinserimento contemplata dal medesimo art.1 c.1bis L.143/2004.

Con i Decreti ministeriali adottati in materia di aggiornamento delle GAE (DD.MM. 42/09, 44/2001 e 235/2014) il MIUR non ha mai consentito il reinserimento, rendendolo da ultimo addirittura impossibile avendo imposto la procedura di aggiornamento (cui è strutturalmente connessa l'ipotesi di reinserimento) all'utilizzo della piattaforma telematica denominata "Istanze on line"¹.

Infine, con i Decreti con i quali, con cadenza annuale, il MIUR detta disposizioni per lo svolgimento delle operazioni di aggiornamento/ permanenza/ trasferimento/ conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, omette del tutto di disciplinare il diritto al reinserimento di cui si discute: tanto vale sia per il D.M. 325/2015, quanto per il D.M. 495/2016.

A ciò si aggiunge che anteriormente all'atto impugnato, infatti, veniva pubblicata in GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016 la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) che all'art.10-bis prevedeva che:

“il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5,

¹ Più in dettaglio, è in forza dell'art.9 del D.M. 235/2014 che viene imposto che la domanda di permanenza, aggiornamento e/o di trasferimento, andrà presentata esclusivamente con modalità WEB [...] attraverso la iniziale registrazione sul sito web; un riconoscimento personale presso una segreteria scolastica; per giungere conclusivamente all'inserimento della domanda via web, venendo tuttavia impedito l'accesso all'apposita area della GAE a chi non vi sia già inserito (sic!).

Per di più, l'art. 10, comma 2, lettera b del medesimo D.M. 235/2014, sancisce come motivo di esclusione la presentazione della domanda in modalità difformi dal modus operandi descritto dall'art.9 e sopra testé riportato.

del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia”.

Non ostante la predetta disposizione legislativa si limitasse a prorogare unicamente l'aggiornamento delle posizioni dei docenti già inseriti, nulla disponendo in relazione al reinserimento, con il D.M. impugnato l'Amministrazione resistente, nel rimaneggiare le GAE per il futuro, ometteva di disciplinare e quindi di rendere operativo il diritto al reinserimento ai docenti già depennati, ma presenti in GAE anteriormente al triennio 2014/17 in via di conclusione.

Gli atti impugnati sono chiaramente illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.1 C.1BIS L.143/04 IN COMBINATA LETTURA CON L'ART.10 BIS L. 25 FEBBRAIO 2016, N°21 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N°210 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.124/99 - VIOLAZIONE ARTT.3, 4 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA CORRETTEZZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI.

Con l'atto impugnato, malgrado la prossima scadenza del triennio di valenza delle GAE 2014/17 e pur intervenendo in materia di Graduatorie il M.I.U.R., come detto, ha omesso di disciplinare e quindi di rendere possibile il reinserimento dei docenti già presenti in GAE, una volta scaduto il periodo di valenza della cancellazione già subita dai ricorrenti.

Giova ricordare come la disciplina delle graduatorie d'insegnamento, come originariamente introdotta dalla L.124/99 non contemplava alcuna ipotesi di cancellazione, ipotesi poi introdotta al sistema **ma con effetto chiaramente temporaneo e provvisorio** dalla L.143/2004 che all'art. 1-bis chiarisce come *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

Malgrado la non felicissima formulazione testuale, non v'è dubbio alcuno che la disposizione di rango primario sopra richiamata, financo nella più restrittiva delle interpretazioni, intenda circoscrivere il campo della misura sanzionatoria adottata in danno dei docenti che omettano di recapitare la domanda di aggiornamento al solo periodo di durata dell'aggiornamento medesimo, sicché alla scadenza del periodo medesimo (dal 2007 al 2011 scandito in bienni e solo dal 2014 in un triennio), **deve essere consentito il reingresso ai docenti cd. depennati.**

Tale disposizione normativa è stata costantemente interpretata dalla Giurisprudenza come vero e proprio diritto soggettivo al reinserimento in GAE, successivamente al primo aggiornamento dopo la trasformazione delle G. permanenti in G. ad Esaurimento (2007

ndr), equivalente in sostanza al diritto al mantenimento della posizione in graduatoria precedentemente ricoperta.

Ed in tal senso, come si diceva, viene colta la natura della sanzione applicata, laddove è statuito che tale diritto operi ".....con il (solo ndr) recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione....": in sostanza, il periodo (biennio prima, triennio adesso) durante il quale il docente abbia omesso di permanere in graduatoria non consente la valutazione immediata di alcun punteggio, maturato - ad esempio - grazie al reclutamento da graduatorie di circolo o d'istituto.

Quindi, la suddetta norma di rango primario, seppur ha inteso stabilire la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per quei docenti che, per qualunque ragione, abbiano omesso di presentare la domanda di aggiornamento, ha comunque, con altrettanta chiarezza, voluto limitare gli effetti di tale sanzione al solo periodo di originaria o perdurante vigenza delle graduatorie formatesi a seguito dell'omesso aggiornamento.

Anche sulla legittimità della stessa misura sanzionatoria della cancellazione senza che alcuna volontà di segno conforme all'eventuale disinteresse a permanervi sia mai stata espressamente manifestata, più volte il G.A. ha avuto modo di esprimere la propria posizione.

A titolo esemplificativo, questo On.le Tar adito (cfr. Sentenza 27460/2010) ha colto la illegittimità della stessa cancellazione, che non può certo trasformarsi in una sorta di cancellazione definitiva e lo stesso Consiglio di Stato, nel confermare tale assunto (cfr. Sentenza 3658/2014), ha aggiunto che:

"La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

*Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa **non è comunque assoluta** potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.*

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

*Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, **non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.***

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima..."

Come il D.M. 42/2009, anche le successive disposizioni regolamentari che hanno periodicamente disciplinato l'aggiornamento delle GAE sono risultate sempre miranti, invece, alla frustrazione di tale diritto, attraverso disposizioni di rango secondario tendenti alla definitiva esclusione del docente che ometta di aggiornare.

Così anche il D.M. n° 235/2014 (impugnato in parte qua in questa sede per scrupolo difensivo), come i precedenti Decreti Ministeriali, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle G.a.E. del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ha omesso di prevedere, contrariamente alle previgenti disposizioni di Legge in materia, la possibilità di reinserimento, nella rispettiva fascia e graduatoria, di coloro che in occasione dei precedenti aggiornamenti non avevano prodotto la relativa domanda ed erano stati cancellati dalla rispettiva graduatoria.

Pertanto, sembrerebbe proprio in tale omissione da rinvenire la causa dell'illegittima esclusione dei ricorrenti dalla vigenti graduatorie ad esaurimento, senonché è lo stesso Decreto Ministeriale n.235/2014 che, nelle sue premesse, richiama interamente la Legge n.143/2004, da ritenersi integrativa rispetto a quanto prescritto dallo stesso D.M., ivi comprese la richiamata disposizione contenuta al comma 1 bis dell'art.1, che disciplina il diritto soggettivo al primo reinserimento in graduatoria a domanda dell'interessato e quindi al mantenimento della posizione precedentemente ricoperta.

Difatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, ed indetto il nuovo procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti (graduatorie permanenti o le nuove g.a.e., ndr) che ai precedenti aggiornamenti, non presentando la relativa domanda, hanno subito la sanzione del deprezzamento, ai sensi del primo comma bis dell'art. 1 della Legge n°143/2004 possono chiedere "...il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione..."

Invero, l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento non trova giustificazione neppure nella pretestuosa motivazione della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

La Legge n° 296/2006, la quale al suo comma 605, lett. c) dell'art. 1 dispone che "...le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...", rinviene la sua ratio nella necessità di interventi che "...consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al

sistema dell'istruzione..." attraverso "...la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età' media del personale docente...".

Pertanto, è chiaro come l'intervento realizzato, in tale occasione, dal Legislatore, al fine di raggiungere i suddetti obiettivi di riduzione del precariato, sia circoscritto ad una mera trasformazione delle graduatorie da permanenti (aperte) ad esaurimento (chiuso) in maniera tale da bloccare l'inserimento di nuovi aspiranti a partire dal 2007, senza in alcun modo voler penalizzare, al tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti, coloro che già erano inseriti nelle graduatorie, ma per un qualsiasi motivo abbiano omesso uno o più aggiornamenti; invece appare molto più ragionevole, oltre che rispettoso della lettera della più volte richiamata Legge n.143/2004, intendere la sanzione del deprezzamento limitata alla sola vigenza delle graduatorie formate sulla scorta dell'aggiornamento tralasciato.

La norma in questione non indica alcun termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, né dispone l'abrogazione, nemmeno tacita, della L. n°143/2004 (art.1 c1bis), limitandosi a decretare la mera trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Né la ratio ispiratrice dell'intervento normativo di cui alla L.296/06 consistente, come noto, nell'intenzione di progressiva eliminazione del risalente fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria "chiusa" milita per un'ipotetica incompatibilità tra le due disposizioni normative che consenta di ipotizzare un'abrogazione implicita della legge 143/2004, giacché l'obiettivo dichiarato di rendere "impermeabili" le GAE ad ingressi ex novo nulla ha a che vedere con il diritto a permanervi dei soggetti che già all'atto della trasformazione vi risultavano inseriti a pieno titolo: a tal proposito il passaggio motivato della Sentenza del Consiglio di Stato sopra riportato, appare oltremodo chiaro ed ineccepibile.

Né - è d'obbligo precisarlo - alcuna comunicazione agli interessati è mai stata resa.

In sostanza, dopo il DDG del 21/4/2004 (l'ultimo a disciplinare le ex graduatorie permanenti ndr) che aveva stabilito *expressis verbis* che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione, il solo D.D.G. del 16/03/2007, il primo a disporre l'aggiornamento delle graduatorie dopo la loro trasformazione da permanenti ad esaurimento, pur tralasciando colpevolmente di disciplinare la doverosa comunicazione agli interessati, quanto meno prevedeva, molto più correttamente, al comma 3 dell'art.1, che **"...a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria..."**, formulazione, che richiama quanto previsto dalla Legge n° 143/2004, ma poi colpevolmente tralasciata nei successivi D.M. che indicavano le procedure di aggiornamento, da cui l'illegittimità del mancato reinserimento dei ricorrenti.

Infatti, i successivi provvedimenti ministeriali (DD.MM. 42/09; 44/2011 e 235/2014 di aggiornamento della GAE) nulla hanno mai disposto al riguardo, peraltro blindando - di fatto - le GAE attraverso la piattaforma "istanze on line" ai soli docenti già inseriti; i Dd.Mm. 325/15 e 495/16 addirittura tacciono del tutto al riguardo.

In ciascuna di tali colpevoli omissioni si coglie appieno il monito espresso dal Consiglio di Stato: **"Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria di riaffermare una volontà che**

egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà". (cfr. Sentenza n° 3658/2014- Sentenza 4485/15 Consiglio di Stato).

In conclusione sul punto, va detto che il divieto di reinserimento che viene frapposto dal MIUR, oltre a trasformare in definitiva la sanzione della cancellazione che la norma primaria descrive solo come temporanea, con ciò frustrando il diritto al lavoro ed il principio di uguaglianza ed egual trattamento di consociati in pari condizioni, si traduce in una falsa applicazione, se non in una violazione, della disposizione di rango primario che regola la materia (art.1 c1 bis L.143/04) e disvela il tradimento dei principi di equidistanza della P.A. e di buona amministrazione la cui portata concreta in punto di mancata comunicazione agli interessati anteriormente alla cancellazione, trova compiuta e paradigmatica descrizione nelle richiamate pronunce del Consiglio di Stato e dell'adito TAR.

Infine, non v'è chi non riconosca il vizio tipico dell'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, in relazione al DM 495/2016 impugnato in parte qua, laddove, pur dichiarando in premessa di ispirarsi all'art.10-bis della Legge 25 febbraio 2016, n°21 che dispone che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo, omette di considerare la differenza tra chi deve solo aggiornare e chi, invece, è del tutto fuori dalle GAE e deve potervi rientrare per poter sperare di lavorare.

Come detto in premessa, l'intervento legislativo si limita a prorogare unicamente l'aggiornamento delle posizioni dei docenti già inseriti, nulla disponendo in relazione al reinserimento, ma negando ancora una volta ai docenti già cancellati il diritto al reinserimento, equivale per il MIUR, in totale travisamento dei presupposti, ad allontanare i ricorrenti da ogni possibilità di accesso all'impiego.

È, dunque, evidente che il diritto al reinserimento, riconducibile alla fonte primaria sopra ricordata e costantemente avallato in giurisprudenza, evita di sovrapporre al pregiudizio già palese e consistente nel mancato aggiornamento del punteggio per titoli culturali e/o per servizio (conseguenza unica rispetto al mancato inoltro tempestivo della relativa domanda), l'ulteriore irreparabile pregiudizio della definitiva cancellazione dalle GAE che il Legislatore si è ben guardato dal disciplinare come ineluttabile, ma che l'Amministrazione sta nei fatti imponendo ai ricorrenti.

II. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost. sotto altro profilo. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A. sotto altro profilo - Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, deve reputarsi che la cd. "chiusura" della GAE non sia di alcun ostacolo al riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria dei docenti già presenti in applicazione dell'art-1 c.1bis della L.143/04 e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente, con incomprensibile atteggiamento, disconosce in ciascuno degli atti di rango secondario dedicati alle GAE il diritto al reinserimento in seno alle medesime GAE dei docenti già presenti e cancellati, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, ha però consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata

in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi SISS, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007² all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009³ all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico 2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" quindi teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti della cospicua categoria dei docenti già in possesso di un titolo abilitante e già presenti in GAE ma cancellati ed ai quali è sempre stato precluso il reinserimento in graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo ed in costanza di "chiusura" delle GAE, ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.

² Con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007/2009.

³ Con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

Il negare ancora oggi la possibilità di reinserimento in graduatoria dei docenti abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e discriminatoria in danno degli stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con il principio di non discriminazione di matrice comunitaria.

Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre importanti funzioni.

In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un "diritto" in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di 'specifico' divieto di discriminazione).

Il principio di uguaglianza può poi operare come criterio di giudizio sulle leggi. In questi casi, viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se l'eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

Gli atti impugnati si pongono altresì in contrasto con gli artt.4 e 51 della Costituzione, laddove non solo non favoriscono l'accesso al lavoro, il cui diritto è uno dei capisaldi della Carta costituzionale, ma introducono addirittura fortissime discriminazioni e disparità di trattamento ai fini dell'accesso al lavoro stesso, nel momento in cui perpetuano una condanna alla disoccupazione per migliaia di docenti in possesso di titolo abilitante, negando loro il reinserimento nelle graduatorie di cui trattasi che, unitamente al concorso ordinario, costituiscono gli unici canali d'accesso al mondo della scuola.

È altresì evidente, che i provvedimenti impugnati si pongano in contrasto anche con i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Invero, il Trattato di Amsterdam da un lato permette di consolidare i meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht e dall'altro definisce una serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare in materia di lavoro.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Il trattato inserisce tra gli obiettivi dell'Unione europea quello di raggiungere "un livello elevato di occupazione", senza indebolire la competitività.

Orbene, non si vede come non possano ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell'ordinamento comunitario le disposizioni impugnate, laddove in maniera palesemente discriminatoria, impediscono ad una categoria di cittadini, sebbene muniti di valido titolo di abilitazione professionale e già presenti nelle apposite graduatorie per il reclutamento, di accedere al mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ad altri cittadini muniti di titolo analogo o comunque equipollente, se non addirittura conseguito in epoca in cui non avrebbe potuto determinare accesso alle GAE.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

IN FORMA SPECIFICA

Come dianzi evidenziato, l'apertura delle operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie costituiva la prima occasione utile per consentire ai docenti già presenti in GAE ma cancellati la presentazione della domanda per il reinserimento nelle graduatorie, in esecuzione dell'orientamento consolidatosi in materia da parte del G.A..

In palese violazione dei principi sopra evidenziati, il Ministero resistente ha però omesso di prevedere nel DM 495/2016 la possibilità di reinserimento nelle Gae dei docenti depennati ed i provvedimenti oggetto di impugnativa continuano ad impedire ogni possibilità di avere incarichi di servizio.

Dovendosi reputare sussistenti i presupposti del danno risarcibile, pertanto, in uno all'annullamento del DM 495/2016, si chiede ai sensi dell'art. 34 comma terzo c.p.a la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno in forma specifica, nel senso di consentire il reinserimento dei ricorrenti in graduatoria.

ILL.MO SIG. PRESIDENTE

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA

Stante l'imminente avvio delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per l'a.s. 2016/2017, a fronte della richiesta di reinserimento, appare necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione dell'istanza alla prima camera di consiglio utile, consenta ai ricorrenti di essere reinseriti in graduatoria, vedendosi preclusa la possibilità di essere destinati di proposte di contratto a t.i. o a t.d..

Pertanto, su altro ricorso avverso il medesimo provvedimento oggi impugnato, l'Ill.mo Presidente della sezione III bis ha già concesso una misura cautelare monocratica con decreto n.4772/2016 (emesso sul ricorso n.9225/2016 RG), disponendo l'inserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti⁴.

Pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler disporre con misura cautelare provvisoria il reinserimento, con riserva di conferma collegiale, dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili a causa dell'impossibilità di essere reinseriti in graduatoria, in quanto a breve sarà dato avvio al nuovo anno scolastico e l'Amministrazione procederà al conferimento delle supplenze annuali e darà avvio alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2016/2017.

Al fine pertanto di evitare ai ricorrenti, che hanno allo scopo presentato domanda di reinserimento in graduatoria, di subire danni gravi ed irreparabili, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si chiede la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento cautelare degli stessi in graduatoria.

Pertanto, alla luce di quanto chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, l'inserimento in graduatoria con riserva, di per sé, non è una condizione preclusiva alla stipula di contratti di lavoro, anche a tempo indeterminato, potendo gli stessi essere certamente sottoposti a condizione risolutiva.

Sul punto⁵ la giurisprudenza ha infatti chiarito che nessuna disposizione legislativa dispone che l'inserimento con riserva in graduatoria possa precludere all'interessato di conseguire – seppure in via provvisoria e subordinata all'esito del giudizio di merito – il beneficio sotteso all'inserimento medesimo, seppur con riserva.

⁴ E confermando l'orientamento già espresso in relazione al d.m. n.235/14 cfr. decreti monocratici n. 3977/14, 4059/2014, 4124/2014, 4138/2014, 4146/2014, 240/2014, 4311/2014, 4387/2014, 4393/14, 4395/14, 4411/14.

⁵ In proposito all'inserimento con riserva nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Invero, "... l'inserimento nella graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione "con riserva", ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima. Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare). D'altro canto, è risaputo che l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito ..." (Tar Lazio-Roma sentenza 24 dicembre 2003 n. 13461).

Su identica fattispecie, peraltro, il Consiglio di Stato (ex multis **ordinanza 3909/2015 del 31.08.2015**) ha rilevato che "la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo", precisando altresì che la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della "riserva") non può essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015) ed ancora (tra le altre con ordinanze 5490, 5493, 5495 e 5497 del 3.12.2015) che, laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della "riserva") l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l'utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito (in tal senso, l'art. 55, comma 1 del cod. proc. amm.).

Orbene, a fronte delle imminenti operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per il nuovo anno scolastico 2016/2017, si chiede pertanto la concessione di una misura cautelare che disponga il reinserimento con riserva in graduatoria dei ricorrenti, con la specificazione che l'inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o addirittura a tempo indeterminato.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela dei ricorrenti, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a consentire il reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc.

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Avv. Maria Rosaria Altieri

Avv. Giacomo Orsucci

F. Elenco nominativo dei controinteressati

Si procede a distinzione per provincia e per graduatoria di interesse

REINSERIMENTO RICHIESTO SU GAE CATANIA

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE SCUOLA PRIMARIA:

Finocchiaro Cosima; Messina Maria Rita; Amoroso Sebastiana; Maugeri Maria Cristina; Randazzo Angela; Nullo Patrizia; Argurio C.; Leonardi L.; Bulla S.; Rinaudo G.; Castorina a; Figuera A. M.; Salemi A.M.A.; Stuto M.L.; Sorbello F.; Musumeci Grazia; Di Mauro Rosalba; Passalacqua Concetta Carmela; Salemi Angela Maria Alessandra; Stuto Maria Luisa; Bulla Sandra; Purpora Carmela; Argurio Cinzia; Rinaudo Giuseppina; Burrello Anna Maria; Vitale Isabella; Castorina Alessandra; Galvagno Federica; Caruso Marta Daniela; Sorbello Francesca; Leonardi Loredana; Mazza Carmen Concita Samantha; Di Paola Pina Letizia Maria; Anastasi Antonella; Sessa Rita; Bonaccorso Agata; De Fiore Agata;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE SCUOLA INFANZIA: Finocchiaro Cosima; Messina Maria Rita; Amoroso Sebastiana; Maugeri Maria Cristina; Randazzo Angela; Leonardi L.; Leotta M.C.; Turrisi S.F.; Salemi A.M.A.; Maccarrone C.; Stagnitta L.; Vitale Lucia; Musumeci Grazia; Di Mauro Rosalba; Salemi Angela Maria Alessandra; Leotta Maria Catena; Purpora Carmela; Argurio Cinzia; Maccarrone Caterina; Turrisi Santa Felicia; Burrello Anna Maria; Caruso Marta Daniela; Leonardi Loredana; Stagnitta Lucia; Aresu Emanuela Anna; Mazza Carmen Concita Samantha; Amante Patrizia; Di Paola Pina Letizia Maria; Urzi Giuseppina Maria; Anastasi Antonella; Sessa Rita; Bonaccorso Agata; De fiore Agata; Grasso Sebastiana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE classe 019 Zuccarello Annamaria; De Joannon Antonietta; Timpanaro Lidia; Anzalone Giuseppina; Mazzone Franca Maria;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A025 Russo Patrizia; Candido Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A028 Russo Patrizia; Candido Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A071 Niosi Alessandro

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE AD03 De Joannon Antonietta;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A029 Camerano Natale; Scalzo A.; Finocchiaro G.; D'antone Paolo Mario; Finocchiaro Giovanna Letizia; Scalzo Alessandro;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A030 Camerano Natale; Scalzo A.; Finocchiaro G.; Finocchiaro Giovanna Letizia; Scalzo Alessandro;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A060 Durisi Giuseppina; Pappalardo Anna Maria;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A345 Alberti Donata;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A346 Alberti Donata;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A046 Torrisi Paolo; Schillaci Elisabetta;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE AD01 Caristia Giovanni Maria;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE AD01 Caristia Giovanni Maria;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A017 Caristia Giovanni Maria;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.uspcatania.it/Servizi/GRADUATORIE_AD_ESAURIMENTO_2014-2017/graduatorieesaurimento.asp

Reinserimento richiesto su gae MESSINA

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE PRIMARIA (EEEE) Ielo Belinda; Ardizzone Barbara; Bonsignore Giovanna Maria Teresa; Iannello Tania; Longhitano Carmela; Marra Marcella; Mazza Maria; Paolic Tiziana; Prestigiovanni Maria; Scaltrito Caterina; Spasaro Sebastiano; Rao Mattia; Irato Carmela;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE INFANZIA (AAAA) Lombardini Annamaria; Ardizzone Barbara; Bonsignore Giovanna Maria Teresa; Iannello Tania; La Spada Maria; Longhitano Carmela; Mazza Maria; Paolic Tiziana; Scaltrito Caterina; Siracusano Silvia; D'angelo Rosanna; Rao Mattia; Amato Sonia; Panarello Grazia; Irato Carmela;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A019 Lombardini Lucia; Ammendolia Gaetana; Petrisi Anna Pirrotta Carmelo;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A028 Brigandì Erminia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A025 Brigandì Erminia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A061 Brigandì Erminia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE C300 Distefano Rosa;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE AD03 Petrisi Anna;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A050 Tarallo Silvana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A043 Tarallo Silvana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A036 Tarallo Silvana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE AD00 Tarallo Silvana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneemessina.it/wordpress/news/graduatorie-ad-esaurimento-28/>

Reinserimento richiesto su gae Lodi

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A546- Lauria Michele

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/protusplo2970_14/

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A545- Lauria Michele

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/protusplo2970_14/

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A345- Lauria Michele

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/protusplo2970_14/

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A346 – Lauria Michele

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/protusplo2970_14/

Reinserimento richiesto su gae Firenze

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A019 Rossi Daniela

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.csa.fi.it/graduatorie_docenti.html

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia Tringali Rossella

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.csa.fi.it/graduatorie_docenti.html

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria Tringali Rossella

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.csa.fi.it/graduatorie_docenti.html

Reinserimento richiesto su gae Vercelli

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia Amato Roberta

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://vercelli.istruzionepiemonte.it/?s=graduatorie>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria Amato Roberta

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://vercelli.istruzioneepiemonte.it/?s=graduatorie>

Reinserimento richiesto su gae Latina

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Schiappa Annarita; Pagano Francesca;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/DEFINITIVA_INFANZIA_PRIVACY.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A030: Di Resta Giuseppe;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/II_grado_privacy_1.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A025, Taviano Simonetta

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/II_grado_privacy_1.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A028: Taviano Simonetta.

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/I_grado_privacy_1.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Pagano F.; Schiappa A.;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/DEFINITIVA_INFANZIA_PRIVACY.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A345 Taviano Simonetta

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/I_grado_privacy_1.pdf

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A346: Taviano Simonetta.

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.lineavolley.it/jclub/images/stories/II_grado_privacy_1.pdf

Reinserimento richiesto su gae Roma

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: La Mano Patrizia Teresa; Gotti Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/wp-content/uploads/2016/03/GAE-INFANZIA-privacy.pdf>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria: La Mano P.T.; Petrone Maria; Gotti Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/wp-content/uploads/2016/03/GAE-PRIMARIA-privacy.pdf>

Reinserimento richiesto su gae Lucca

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A042: La Face Pasquale.;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://usplucca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=748:graduatorie-esaurimento-definitive&catid=14:graddocenti&Itemid=9

Reinserimento richiesto su Lecco

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia e Primaria: Di Bella Concetta;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco/protlc4539_14/

Reinserimento richiesto su Siracusa

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Landolina C.; Maieli Angela; Maieli Francesca; Miano Cinzia; Monitto concetta; Gennarino Gabriella; Pisasale Giuseppina; Cimino Vincenza, Briganti Agata; Lentini Zaira; Magnano Giuseppa; Landolina Concettina; Cassarino Francesca; Carpinteri Marilena; Zammitti Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.sr.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:26-02-2016-ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=11&Itemid=323

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria: Landolina C.; Maieli Angela; Gennarino Gabriella; Pisasale Giuseppina; Cimino Vincenza; Briganti Agata; Landolina Concettina; Cassarino Francesca; Zammitti Tiziana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.sr.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:26-02-2016-ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=11&Itemid=323

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A025: La spina Concetta.;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.sr.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:26-02-2016-ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=11&Itemid=323

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A028: La Spina Concetta;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.sr.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:26-02-2016-ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=11&Itemid=323

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A059: Antoci Maria Rita;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.sr.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1537:26-02-2016-ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=11&Itemid=323

Reinserimento richiesto su Monza

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia e Primaria: Pappalardo Piera Alfia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/graduatorie-provinciali-definitive-personale-docente-ed-educativo-triennio-201417-2/>

Reinserimento richiesto su Piacenza

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A019: Piccirilli Pierpaolo

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneepiacenza.it/?p=4829>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE A046: Piccirilli Pierpaolo

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.istruzioneepiacenza.it/?p=4829>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Trovato Giusi;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneepiacenza.it/?p=4829>

Reinserimento richiesto su Enna

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia Giannotta Maria Isabella;
Torregrossa Valentina Sebastiana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.en.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-docenti&catid=11&Itemid=323

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria Giannotta Maria Isabella;
Torregrossa Valentina Sebastiana;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
http://www.en.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:ripubblicazione-graduatorie-ad-esaurimento-docenti&catid=11&Itemid=323

Reinserimento richiesto su Padova

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia Primaria: Santoro Ester;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://www.istruzioneepadova.it/graduatorie/DG201617.htm>

Reinserimento richiesto su Verbania

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Modica Carmela;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da
<http://verbania.istruzioneepiemonte.it/albo/personale-docente-ed-educativo-graduatorie-ad-esaurimento-definitive-a-s-201617/>

Reinserimento richiesto su Pistoia

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Infanzia: Tonicello Claudia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.usp.pt.it/wp-content/uploads/2014/08/Grad.definitiva-AA-privacy.pdf>

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria : Tonicello Claudia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

<http://www.usp.pt.it/wp-content/uploads/2014/08/Grad.definitiva-EE-privacy.pdf>

Reinserimento richiesto su Milano

RICORRENTI CHE RIVENDICANO L'INSERIMENTO IN GAE Primaria: Paladino Basso Patrizia;

elenco nominativo, come da GAE 2014/17 estraibile da

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi14596_16/

Del che il superiore avviso di notificazione

Catania-Roma, li 19/10/2016

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Avv. Dino Caudullo